

IL DIRETTORE TECNICO

N. di prot. nell'oggetto del messaggio PEC

Dati di prot. nell'allegato "segnatura.xml"

Ai Responsabili dei Dipartimenti territoriali
Ai Responsabili dei Servizi territoriali
E, p.c. Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo

OGGETTO: Installazioni AIA - modalità operative per la gestione dei superamenti rilevati durante gli autocontrolli effettuati dai gestori

Con la presente circolare si forniscono indicazioni sulle modalità operative da seguire per gestire i superamenti rilevati negli autocontrolli effettuati dai gestori di installazioni in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale individuati nel Piano di Monitoraggio e Controllo secondo gli indirizzi SNPA¹, per i parametri per cui è previsto un limite discendente dai BAT AEL, nei casi in cui;

- a) il gestore trasmetta autocontrolli che evidenzino superamenti dei VLE (Valori Limite di Emissione)
- b) si riscontrino, in sede ispettiva (sulla base di controlli a campione nel corso delle verifiche ordinarie e/o straordinarie), documenti attestanti superamenti dei VLE.

Le presenti indicazioni operative sono fornite, in allineamento alla Linea Guida Ecoreati 52/2024 SNPA (aggiornamento 2024) pubblicata con Delibera del Consiglio SNPA n. 252/2024 del 23.07.2024, in conformità a quanto indicato nel merito dalla Circolare MATTM prot. n. 27569 del 14/11/2016², nonché dalla giurisprudenza, in particolare dalla Sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. III, n. 48401 del 28/11/2019.³

Scopo della presente circolare è dunque evidenziare il nuovo approccio alla gestione degli autocontrolli AIA, offrendo dei criteri generali per una valutazione tecnica oggettiva che deve poi essere declinata in modo specifico dall'accertatore.

¹ Da ultimo Linea Guida 48/2023 per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo e Linea Guida 49/2023 BAT AEL consultabili alla pagina <https://www.snpambiente.it/category/pubblicazioni/linee-guida-snpa/>

² Al paragrafo 6 ("Non conformità emergenti dagli autocontrolli del gestore") della circolare prot. n. 27569 del 14/11/2016 il MATTM afferma che "gli esiti dell'autocontrollo potrebbero essere affetti da imprecisioni o essere fraintesi, e pertanto senza una verifica tecnica non costituiscono di per sé automatica evidenza della violazione. Pertanto, anche in tali casi, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 6, del D.lgs. 152/067, l'individuazione delle situazioni di mancato rispetto dell'AIA e la proposizione delle misure da adottare è compito degli enti di controllo, previa valutazione e verifica delle comunicazioni del gestore".

³ Secondo Cass. Pen, sez. III, n. 48401 del 28/11/2019 "l'accertamento della violazione delle prescrizioni contenute nell'AIA - in tema di superamento dei valori limite per le emissioni in atmosfera - ben può scaturire dalla comunicazione obbligatoria da parte del gestore dell'impianto dei risultati in sede di autocontrollo, essendo, il gestore, soggetto tenuto all'effettuazione di analisi in autocontrollo e poi all'inoltro dei dati così rilevati. [...] Non di meno, dal tenore delle norme di settore e dal riferimento alla "tolleranza" per frequenza e entità, non c'è alcuna automaticità [...] nel senso che la sanzione penale non consegue al mero dato del rilevamento in sede di autocontrollo del superamento, nel nostro caso, delle emissioni, ma dalla complessiva valutazione [...] dei dati provenienti dai sistemi di autocontrollo e della tolleranza delle violazioni".

Ai sensi della normativa, delle precisazioni del MATTM, di SNPA e della giurisprudenza sopra riportate, gli esiti degli autocontrolli effettuati dal gestore che evidenzino un superamento del VLE possono comportare l'applicazione dell'art. 29-quattordecies, comma 3, lett. a), del D.lgs. 152/06, sulla base dei criteri di verifica di conformità indicati in autorizzazione, ovvero esplicitati nella procedura U.RP.T077, con la seguente specifica: le regole decisionali da adottare sono le medesime dei controlli di parte pubblica, ovvero: U.RP.T077 - Figura 3 caso **A**; Figura 4 caso **A**.

Il Servizio Territoriale, una volta venuto a conoscenza della mancata conformità a un VLE, dovrà – oltre a valutare il rispetto delle tempistiche comunicative prescritte, verificare la presenza del rapporto di prova (per le emissioni in atmosfera, il report autocontrolli emissioni di cui all'Appendice 1 del documento "Costruzione di check list per i controlli AUA e AIA regionali per tipologie produttive e sito specifici", approvato dal Consiglio Federale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con deliberazione DOC74/CF del 12 luglio 2016 e scaricabile dal sito internet di Arpa Piemonte alla pagina <https://www.arpa.piemonte.it/scheda-informativa/controlli-sulle-emissioni-atmosfera> paragrafo "Verifica validità e conformità degli autocontrolli") e la coerenza dei riferimenti autorizzativi in esso riportati.

L'eventuale verifica tecnica del dato dichiarato fuori limite ha l'obiettivo di contestualizzare i dati emissivi con le condizioni operative dell'impianto - qualora non già dichiarate dal gestore - comprendendo altresì l'approccio alla misura/campionamento seguito dal gestore.

Di seguito, quindi, viene proposto un percorso tecnico/valutativo, esemplificativo e non esaustivo né vincolante, costituito da una serie di elementi generali propedeutici a gestire la non conformità dichiarata, da calare sulla casistica in questione per lo scopo prefissato:

- a. metodiche di campionamento utilizzate: verificare che i metodi di campionamento utilizzati siano quelli indicati/concordati nel PMC dell'AIA vigente. In secondo luogo, individuare gli elementi che potrebbero fornire informazioni utili a dimostrare la coerenza procedurale adottata rispetto ai criteri indicati dal metodo di campionamento adottato. Laddove agli esiti analitici fosse anteposta una verifica in campo preliminare (assistenza agli autocontrolli), le informazioni ivi acquisite potranno essere spese per rafforzare la valutazione di coerenza richiesta;
- b. criteri di conformità adottati dal gestore: verificare le regole decisionali applicate dal gestore e riferirle a quelle prescritte o normate. Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti degli indicatori statistici utilizzati (deviazione standard, incertezza di misura ecc.). A tal proposito ci si dovrà riferire alla procedura U.RP.T077;
- c. condizioni di regime: acquisire elementi di rappresentatività di normale funzionamento dell'impianto in relazione al periodo temporale a cui si riferisce l'autocontrollo e al minimo tecnico dell'impianto (laddove tale informazione fosse pertinente);
- d. parametri di processo: acquisire elementi utili a determinare la funzionalità degli eventuali sistemi di ritenzione degli inquinanti (parametri operativi), con particolare riferimento al quadro prescrittivo (misuratori di pH, temperature, differenze di pressione, presenza di eventuali misuratori ecc.). A tal proposito trovano un utile ruolo le procedure di gestione e manutenzione eventualmente prescritte;
- e. trend storici: valutare gli esiti relativi ad ulteriori autocontrolli dello stesso punto di emissione effettuati in tempi diversi, al fine di ricavare informazioni utili per distinguere anomalie emissive da eventuali tendenze storiche consolidate (assimilabili a stati OTNOC). Per tale finalità, trovano debita importanza anche gli esiti delle indagini analitiche acquisite dall'Agenzia ovviamente sullo stesso punto di emissione.

Le informazioni di cui ai punti precedenti potranno essere acquisite autonomamente, per mezzo di istanza al gestore, ovvero durante eventuali approfondimenti in campo (sopralluoghi) che si rendessero necessari.

Qualora l'eventuale verifica tecnica condotta sulla base del percorso tecnico esemplificativo sopra riportato confermasse l'effettiva non conformità rispetto al VLE, dovrà essere avviata la procedura introdotta dalla L. 68/2015 unitamente alla comunicazione della notizia di reato.

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 0119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it

Omessa effettuazione dell'autocontrollo e omessa comunicazione

La mancata effettuazione dell'autocontrollo richiesto dall'autorizzazione integrata ambientale costituisce inosservanza delle prescrizioni AIA e integra pertanto l'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 29-quattordices, comma 2, D.lgs. 152/2006.

Invece se l'autocontrollo è stato effettuato ma ne è stata omessa la comunicazione, prevista dall'art. 29 decies, comma 2, D.lgs. 152/2006, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 quattordices, comma 8, con la riduzione prevista dalla norma stessa per ritardi entro i 60 gg.

Pertanto, in caso di omessa comunicazione per individuare la sanzione da applicare occorre sempre verificare se l'autocontrollo sia stato o meno effettuato.

Esclusioni

E' esclusa dall'ambito di applicazione della presente circolare, in quanto disciplinata da norma di settore, la casistica dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (csd SME):

A tale proposito, è necessario chiarire la funzione assunta dagli SME aziendali prescritti e installati. L'art. 271, comma 17, D.lgs. 152/06 ne ammette la funzione con accezione "di monitoraggio" oppure quella utile alla verifica di conformità "di controllo"; in entrambi i casi, tale funzione deve essere esplicitata nell'atto autorizzativo e/o lo è nei riferimenti normativi. Per la prima casistica, la valutazione del dato rilevato fuori limite ricomprenderà il rispetto delle tempistiche di comunicazione prescritte e la gestione correlata, ma la non conformità non integrerà l'illecito penale previsto dall'art. 29 quattordices, comma 3, lett. a), D.lgs. 152/06.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni d'Amore
(firmato digitalmente)

DC/FM

Arpa Piemonte

Codice fiscale- Partita iva: 07176380017

Direzione Tecnica

Via Pio VII, 9 - 10135 TORINO – Tel. 01119680159

direzione.technica@arpa.piemonte.it - protocollo@pec.arpa.piemonte.it - www.arpa.piemonte.it